



Città di Cosenza

3° Dipartimento Economico - Finanziario

Settore 14° Tributi

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE
TRIBUTARIE PENDENTI**

ADOTTATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON DELIBERAZIONE
N. 10 DEL 31 marzo 2023

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Articolo 4 – Importi dovuti.....	4
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	6
Articolo 6 – Diniego della definizione	6
Articolo 7 – Sospensione del processo	7
Articolo 8 – Sospensioni termini processuali	7
Articolo 9 – Entrata in vigore	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023 e relativo a tributi che attengono alla fiscalità locale (ICI, IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, IMPOSTA DI PUBBLICITA' e DPA, IMPOSTA di SOGGIORNO). Per Comune impositore si intende:
 - a) il Comune di Cosenza, per quanto attiene agli atti tributari in gestione diretta;
 - b) il Concessionario Municipia SPA per quanto attiene agli atti in concessione (avvisi di accertamento esecutivo IMU, TARI, riscossione coattiva, atti ingiuntivi ecc.)
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti ovvero al diniego di rateizzazione
4. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
5. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune ovvero dal concessionario e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto e deve contenere la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità nonché dei dati relativi al ricorso pendente.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate, indipendentemente dalla data di emissione della pronuncia, entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023 o lo stesso 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria, di norma ipotesi riferita ai ricorsi soggetti a reclamo/mediazione;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore (es. se al 1° gennaio 2023 l'ultima sentenza depositata è favorevole al Comune ed a marzo viene depositata sentenza di appello favorevole al contribuente, la definizione opera con il pagamento del 100%).
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado compresi i casi di controversie per le quali si è tenuta l'udienza di trattazione, ma non è stata ancora depositata la sentenza, ovvero i casi di ricorsi soggetti a reclamo depositati prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, ancorché tali ricorsi siano improcedibili, per quanto disposto dal comma 2, del citato art. 17-bis, nonché i casi di ricorsi notificati il 1° gennaio 2023 e depositati in pari data, anche se soggetti a reclamo/mediazione, oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione, compresa l'ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, considerandosi, il giudizio, come pendente in primo grado;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore, risultando in ogni caso irrilevanti gli esiti della sentenza di secondo grado depositata dopo il 1° gennaio 2023;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;

- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti ovvero già notificati alla data del 1° gennaio 2023 innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente (ad esclusione dunque della soccombenza parziale) in tutti i precedenti gradi di giudizio, fermo restante che per le altre controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione si applicano le percentuali del 40% o del 15% a secondo dell'esito della sentenza di appello, oppure della sentenza di primo grado, nella ipotesi di ricorso per *saltum*, di cui all'art. 62, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992

2. In caso di soccombenza reciproca, sempre decisa con pronuncia depositata entro il 1° gennaio 2023. la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore, essendo il contribuente per questa parte ritenuto soccombente;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi ovvero quando l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente, il ricorso non sia stato ancora posto in discussione; penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo ovvero dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia stata attivata la riscossione in pendenza di giudizio con pagamenti di importi superiori a quelli dovuti in base al presente regolamento, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia

giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

Articolo 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.